D.P. 123/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 22.01.2021

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 27.01.2021

DECRETA

Articolo 1

È emanato il **"REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DEFINITO"** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DEFINITO

ART. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del Codice Etico e di comportamento di ateneo, disciplina le procedure di istituzione, le modalità di conferimento, il regime giuridico ed economico dei professori/sse straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.

Art. 2 - Istituzione dei posti – convenzioni

1. L'Università Lum "Giuseppe Degennaro" di Casamassima al fine di realizzare specifici programmi di ricerca può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore/ssa straordinari con oneri finanziari interamente a carico degli enti esterni.
2. La convenzione deve espressamente definire:
   - il programma di ricerca e il relativo ambito disciplinare,

- il numero di posti finanziati, il relativo regime di impegno e il settore scientifico disciplinare e settore concorsuale di inquadramento,
- il dipartimento di afferenza e la sede di servizio,
- le risorse messe a disposizione e gli importi da corrispondere ai professori/sse straordinari,
- la durata della convenzione e quella dell'incarico,
- l'attività assistenziale per i settori scientifico disciplinari che la prevedono.

3. Salvo quanto previsto all'art. 6, la stipula della convenzione e l'istituzione dei posti di professore/ssa straordinario a tempo determinato viene proposta dal Dipartimento di riferimento e sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di una lettera di intenti dell'Ente finanziatore.
4. La convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. L'incarico di professore/ssa straordinario a tempo determinato può avere una durata compresa tra uno e tre anni rinnovabili fino ad una durata complessiva di 6 anni, previa stipula di una nuova convenzione.

Art. 3 - Modalità di finanziamento

1. La convenzione deve espressamente prevedere una delle seguenti modalità di finanziamento del posto:
a) versamento in un'unica soluzione all'atto della stipula, oppure
b) versamento in rate annuali di cui la prima all'atto della stipula e le successive ad un anno dalla precedente.
2. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, a richiesta dell'ateneo, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente al finanziamento non erogato all'atto della sottoscrizione.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito a:
- soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98 per la fascia dei professori/sse ordinari in settori scientifico-disciplinari e/o settori concorsuali coerenti con il progetto di ricerca in corso di validità al momento della stipula del contratto;
- soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori/sse ordinari in settori scientifico disciplinari e/o settori concorsuali coerenti con il progetto di ricerca in corso di validità al momento della stipula del contratto;
- soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    a) laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
    b) svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente qualificata nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero quattro anni continuativi se in possesso anche del titolo di Dottore di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo in materia di incompatibilità, non possono essere destinatari del conferimento diretto, né partecipare alla selezione i professori/sse e

ricercatori/ricercatrice a tempo indeterminato dell'università Lum "Giuseppe Degennaro" o di altra istituzione universitaria pubblica o privata italiana, ancorché cessati dal servizio.

Art. 5 – Modalità di conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:
a. conferimento diretto
b. procedura di selezione.

Art. 6 - Conferimento diretto

1. Con la lettera di intenti l'ente finanziatore può formulare al Rettore la proposta del soggetto destinatario dell'incarico, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 4.
2. In tal caso, il Rettore, previo parere positivo del Dipartimento interessato, trasmette la lettera di intenti al Senato Accademico.
3. La candidatura è valutata dalla commissione di cui all'art. 8.
4. In caso di valutazione positiva del Dipartimento interessato e del Senato Accademico, quest'ultimo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, assieme alla convenzione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, la richiesta di attivazione del posto di professore/ssa straordinario.

Art. 7 - Procedura di selezione

1. Ove l'ente finanziatore non proponga nella lettera d'intenti la proposta del soggetto destinatario dell'incarico, l'incarico istituito ai sensi dell'art. 2 viene conferito tramite la procedura di selezione disciplinata dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Il bando di selezione viene emanato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul Portale di Ateneo. La pubblicità relativa alla istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato, avverrà mediante affissione dell'avviso per almeno sette giorni consecutivi nella home page dell'Ateneo a cura della Direzione amministrativa.

3 Nel bando saranno indicati:
- il numero dei posti da coprire;
- il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- il programma di ricerca;
- il Dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
- il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- il trattamento economico e contributivo;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 8 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato.
2. La commissione è costituita da tre professori/sse di prima fascia di cui almeno uno del settore concorsuale oggetto del progetto di ricerca e almeno uno esterno scelto dal Rettore tra una rosa di candidature proposta dal Consiglio di Dipartimento.
3. La commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

4. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare al Rettore la nomina della commissione e i poteri ad essa connessi, ivi inclusi quelli previsti al successivo Articolo 9 del presente regolamento.

Art. 9 – Valutazione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal /i candidato/i, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 344/2011.
2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
4. Nel caso di procedura di selezione gli atti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sono pubblicati sul portale di ateneo.

Art. 10 - Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve contenere tra l'altro i seguenti elementi:
- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico;
- il Dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
- il settore concorsuale di riferimento;
- il regime di impegno orario (tempo pieno o tempo definito).
3. L'incarico non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori/sse ordinari di ruolo.
4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 11 - Trattamento giuridico ed economico

1. E' riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per tutto il periodo di durata del rapporto, il regime giuridico ed economico del professore ordinario di ruolo, ferme restando le limitazioni previste dal presente regolamento. La retribuzione complessiva base è pari a quella stabilita per il professore ordinario in classe 0. Possono essere previste eventuali integrazioni a detta retribuzione a valere sui fondi della convenzione, da riconoscere a titolo di emolumenti accessori alla retribuzione base. La retribuzione complessiva base resta invariata per tutta la durata del contratto.
2. I titolari degli incarichi non possessori dell'idoneità nazionale di prima fascia non possono assumere le cariche previste dal comma 16 dell'art. 7 dello Statuto dell'Università LUM Giuseppe Degennaro.

. I titolari degli incarichi non possono chiedere di afferire ad un diverso Dipartimento, né di cambiare regime d'impegno.
3. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.
4. E' fatta salva la facoltà per i professori straordinari a tempo determinato di devolvere i loro compensi netti ad un'istituzione senza scopo di lucro.

Art.12 - Trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università Lum Giuseppe Degennaro di Casamassima (Ba).

Art. 13 - Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Gli incarichi sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
2. Ai professori/esse straordinari si applica la disciplina di incompatibilità e svolgimenti di ulteriori incarichi previsto per i docenti di ruolo secondo il regime di impegno orario (tempo pieno/tempo definito) prescelto.

Art. 14 - Compiti didattici

1. I professori/sse straordinari hanno gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo secondo il relativo regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore/ssa straordinario/a a tempo determinato provvederà alla definizione delle attività da assegnare ai titolari degli incarichi.

Art. 15 - Valutazione finale – rinnovo

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore/ssa straordinario.

Art. 16 - Decadenza, recesso e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.
2. Le dimissioni volontarie del titolare dell'incarico possono essere presentate con un preavviso di almeno 60 giorni.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l'università si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ferma restando l'applicazione di quanto previsto in materia disciplinare, per i docenti di ruolo, dalla normativa vigente.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Casamassima, addì 12.03.2021

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro